

Malattia e maternità, lievi aumenti per le indennità

Quali sono i nuovi importi di indennità di malattia e maternità per il 2015?

Per quanto riguarda le indennità di malattia e maternità, sono stati forniti i nuovi importi, per l'anno 2015 (in caso di malattia, maternità e tubercolosi). Si registra un mini aumento per le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) titolari di un'indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data. L'importo giornaliero, che vale anche in caso di congedo parentale e interruzione della gravidanza, è passato da 47,58 euro a 47,68 euro.

Ne dà informazione l'INPS con la Circolare n. 78/2015, fornendo i salari medi e convenzionali, per l'anno 2015, delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2015, gli importi giornalieri sono stati così rideterminati: 47,68 euro (47,58 euro nel 2014) per i lavoratori soci di società e di enti cooperative, anche di fatto, di cui all'art. 4 DPR n. 602/1970; 42,33 euro (42,41 euro per l'anno 2014) per i lavoratori agricoli a tempo determinato; 54,65 euro (valide per l'anno 2014) per i partecipanti familiari e piccoli coloni; 41,87 euro per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali; 47,68 euro (47,58 euro per l'anno 2014) per le artigiane e commer-

cianti; 26,49 euro (26,14 euro per l'anno 2014) per le pescatrici delle acque interne.

Per quanto riguarda invece, i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, per l'anno 2015 bisogna utilizzare le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88; euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59; euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59; euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

L'articolo 1, comma. 788, della Legge numero 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto anche per i collaboratori coordinati a progetto (co.co.pro.) l'indennità giornaliera in caso di assenza per malattia, simile a quella prevista per i dipendenti.

La misura della prestazione si calcola applicando una percentuale prestabilita all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo. Tale percentuale è pari al 4%, al 6% o all'8% a seconda delle mensilità di contribuzione che ha accreditate il lavoratore nei 12 mesi precedenti l'evento.

Sul punto, va precisato che la misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Per le degenze iniziate

nell'anno 2015 l'indennità, calcolata su euro 274,86, corrisponderà per ogni giornata indennizzabile a: euro 21,99 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; euro 32,98 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; euro 43,98 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. Per le nascite avvenute nel 2015 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, la misura dell'assegno di maternità del Comune è pari a euro 338,89 mensili (euro 1.694,45 complessivi).

Per ottenere tale assegno è necessario che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 16.954,95 euro. Si evidenzia che da quest'anno, a seguito della riforma sul "ricometro", è cambiato il limite a quale fare riferimento per verificare la spettanza dell'assegno.

Infatti, non si fa più riferimento all'ISE (indicatore della situazione economica) bensì all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Per quanto riguarda invece l'assegno di maternità concesso dall'INPS, valido per le nascite avvenute nel 2015, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, l'importo è pari a 2.086,24 euro.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

Quanto vale il team-building in azienda

Che valore ha il team-building in azienda?

Il team-building non è altro che il lavoro di squadra, che ha l'obiettivo di arrivare ad un risultato migliore di quello raggiungibile se i singoli, in questo caso lavoratori, operassero da soli. Mettere al servizio del gruppo le proprie competenze porta al potenziamento del gruppo stesso: assieme, infatti, si possono stabilire obiettivi e assieme si possono sfruttare le competenze maturate nel corso della propria attività professionale da tutti i lavoratori. Al termine del progetto si sarà arricchita la propria professionalità oltre che la propria personalità. Per lavorare in squadra è necessario però conoscere e sviluppare la cosiddetta intelligenza emotiva e capire e, in parte, abbattere i meccanismi di difesa e le spinte competitive, accettare la possibilità di collaborare con altre figure professionali all'interno dell'azienda con personalità diverse dalla nostra, mettendo da parte il protagonismo che ci può caratterizzare.

Claudio Frasson
Gruemp

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

FISCO

Cosa rischia chi ignora lo spesometro

Quali sono le sanzioni per la mancata presentazione dello spesometro?

Trascorse le scadenze del 10 e 20 aprile 2015 di presentazione dello spesometro, per i contribuenti che rispettivamente effettuano o non effettuano la liquidazione con periodicità mensile dell'iva, è possibile porre rimedio ad eventuali errori.

Qualora il contribuente non abbia nemmeno presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso. In relazione al ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare la violazione entro un anno dall'originaria scadenza, beneficiando di una riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (32 euro), in quanto applicabile la disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) D.Lgs. 472/97. La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo "8911".

Non è applicabile la disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a 90 giorni, trattandosi in realtà di una comunicazione.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

CONTENZIOSO

La mediazione torna a costare

E' vero che il Consiglio di Stato ha ripristinato le spese di avvio della procedura di mediazione?

Sì, il Consiglio di Stato ha emesso una ordinanza con la quale ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar Lazio sul DM 180/2010 che eliminava l'obbligo di versare le spese di avvio del procedimento di mediazione, ripristinandole. Chi vorrà intraprendere una causa che prevede la mediazione come obbligatoria dovrà versare preventivamente la somma di 40 euro per le liti di valore fino a 250.000 euro o di euro 80 per liti di valore superiore, oltre alle spese vive documentate (ad esempio le lettere raccomandate).

Per i giudici di Palazzo Spada quando il legislatore ha voluto esonerare le parti dal pagamento del compenso della mediazione tutte le volte in cui il primo incontro si chiude negativamente, intendeva riferirsi solo all'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, non alle spese di avvio che comprendono le "spese vive documentate" e le spese generali sostenute dall'organismo di mediazione.

Giuseppe Colucci
avvocato